



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2526 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2023

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 per quanto riguarda gli elenchi dei contenuti delle informazioni sui dati individuali che le autorità competenti sono tenute a comunicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i modelli per la pubblicazione delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Tali informazioni riguardano la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri per tipo di requisito, ma sono limitate alle imprese di investimento che non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse.
- (2) Poiché le imprese di investimento piccole e non interconnesse possono essere numerose in alcuni Stati membri, l'assenza di informazioni pubblicamente disponibili sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri di tali imprese di investimento può falsare un confronto significativo dei requisiti aggregati per tipo tra i diversi Stati membri. Pertanto i modelli di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 dovrebbero fare riferimento anche ai dati sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri per tipo di requisito per le imprese di investimento che si qualificano come piccole e non interconnesse.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (5) Le necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale né oneri di segnalazione ulteriori per le imprese di investimento. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Autorità bancaria europea non ha effettuato consultazioni pubbliche né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali, ritenendo tali consultazioni o analisi altamente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione in questione,

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (GU L 79 del 9.3.2022, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

Dati individuali per autorità competente (anno 20XX)

		Riferimento al modello di segnalazione	Dati	
Numero e dimensioni delle imprese di investimento				
010	Numero di imprese di investimento		[Valore]	
020	Attività complessive di tutte le imprese di investimento nello Stato membro (in MEUR) ⁽¹⁾		[Valore]	
Numero e dimensioni delle imprese di investimento di paesi terzi ⁽²⁾				
030	Paesi terzi	Numero di succursali ⁽³⁾	[Valore]	
040		Numero di filiazioni ⁽⁴⁾	[Valore]	
Composizione dei fondi propri in relazione ai requisiti di fondi propri			Dati, in milioni di EUR	Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali ⁽⁶⁾ %
050	Capitale primario di classe 1 totale ⁽⁵⁾	I 01.00 riga 0030 e I 01.01 riga 0030	[Valore]	[Valore]
060	Capitale aggiuntivo di classe 1 totale ⁽⁵⁾	I 01.00 riga 0300 e I 01.01 riga 0300	[Valore]	[Valore]
070	Capitale di classe 2 totale ⁽⁵⁾	I 01.00 riga 0420 e I 01.01 riga 0420	[Valore]	[Valore]
080	Fondi propri totali ⁽⁶⁾	I 01.00 riga 0010 e I 01.01 riga 0010	[Valore]	[Valore]

			Riferimento al modello di segnalazione	Dati	
	Requisiti di fondi propri totali per tipo			Dati, in milioni di EUR	Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali ⁽⁶⁾ %
090	Dati sui requisiti di fondi propri	Requisito relativo alle spese fisse generali ⁽⁷⁾	I 02.01 riga 0030 e I 02.03 riga 0030	[Valore]	[Valore]
100		Requisito patrimoniale minimo permanente ⁽⁸⁾	I 02.01 riga 0020 e I 02.03 riga 0020	[Valore]	[Valore]
110		Requisito relativo ai fattori K ⁽⁹⁾	I 02.01 riga 0040	[Valore]	[Valore]
120		di cui rischio per il cliente (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00 riga 0020	[Valore]	[Valore]
130		di cui rischio per il mercato (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00 riga 0090	[Valore]	[Valore]
140		di cui rischio per l'impresa (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00 riga 0120	[Valore]	[Valore]

⁽¹⁾ Il valore delle attività complessive è pari alla somma dei valori delle attività di tutte le imprese di investimento in uno Stato membro, calcolata in base ai principi contabili applicabili, escluse le attività gestite.

⁽²⁾ I paesi del SEE non sono inclusi.

⁽³⁾ Numero di succursali come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2034. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un'impresa di investimento con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

⁽⁴⁾ Numero di filiazioni come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, della direttiva (UE) 2019/2034. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

⁽⁵⁾ Capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

⁽⁶⁾ Requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.

⁽⁷⁾ Spese fisse generali ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

⁽⁸⁾ Requisito patrimoniale minimo permanente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

⁽⁹⁾ Requisito relativo ai fattori K ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

⁽¹⁰⁾ Requisiti di fondi propri associati al rischio per il cliente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Indicare il coefficiente di capitale totale nella colonna "Dati, in percentuale dei requisiti di fondi propri totali %".

⁽¹¹⁾ Requisiti di fondi propri associati al rischio per il mercato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

⁽¹²⁾ Requisiti di fondi propri associati al rischio per l'impresa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.».